

Comune di Canosa di Puglia Settore Edilizia ed Attività Produttive Servizio SUAP

Allegato Delibera G.C. N. 303/08

DISCIPLINARE D'ONERI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ARREDO URBANO E COMUNICAZIONE SOCIALE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente disciplinare d'oneri, relativo al «Potenziamento dell'arredo urbano, miglioramento del decoro della città, istituzione della comunicazione sociale, promozionale ed istituzionale del territorio comunale senza alcun onere per l'Ente», disciplina gli obblighi scaturenti dalla fornitura, installazione, manutenzione e gestione gratuita degli elementi di arredo urbano e di comunicazione istituzionale e sociale da allocarsi sul territorio del Comune di Canosa di Puglia del soggetto sponsor aggiudicatario, previa rimozione e trasporto, presso un luogo indicato dall'Amministrazione comunale, degli impianti pubblicitari accertati abusivi in concorrenza a quelli oggetto del presente disciplinare.

L'assegnazione del contratto di sponsor avverrà secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La fornitura e posa in opera degli elementi, ivi compresi i materiali per l'installazione, nonché la manutenzione e la gestione sono a totale carico del soggetto sponsor che potrà gestire in regime di concessione su tali impianti la pubblicità permanente, anche per soggetti terzi, previo versamento della tassa di pubblicità presso il Concessionario comunale.

ART. 2 TIPOLOGIA IMPIANTI

Lo sponsor deve assicurare, con la presentazione di una proposta progettuale in sede di gara, un arredo urbano, in sintonia con il contesto architettonico dei luoghi, realizzato con materiale durevole combinato con eventuali supporti dedicati alla pubblicità, nel rispetto del "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" comunale.

In particolare la proposta progettuale dovrà prevedere la fornitura e posa in opera delle seguenti *minime quantità* di impianti, da installarsi nelle vie e piazze dell'abitato e nella frazione di Loconia:

- n. 3 orologi su pali:
- n. 20 panchine con seduta e spalliera in legno;
- n. 20 gettacarte o cestini rifiuti:
- n. 3 quadri riportanti la planimetria della città e della frazione di Loconia con indicazione delle vie, dei monumenti, dei siti archeologici ecc.;
- n. 2 bacheche dedicate agli annunci/pubblicità delle agenzie immobiliari o fotografi o simili, delle dimensioni massime di m (2,00 x 2,00 x 0,15) con frontale/i munito di vetro antisfondamento o lexan (le stesse possono essere monofacciali o bifacciali):
- n. 2 pensiline fermata autobus con sedili;
- n. 2 video display riportanti messaggi delle attività realizzate o patrocinate dal Comune:
- n. 4 cartelli di benvenuto alla città;

- **n. 100 paletti per la toponomastica** (escluso centro storico) secondo indicazioni e prescrizioni della Amministrazione comunale;
- n. 30 indicatori di segnaletica turistica;
- n. 30 indicatori di segnaletica degli uffici comunali e degli uffici pubblici essenziali;
- n. 5 portabici con capienza minima di n. 5 bici ciascuno;
- n. 10 impianti di comunicazione sociale;
- n. 26 dissuasori con catene;
- transenne parapedonali nei principali incroci della città;
- **preinsegne** nell'ambito n. 2 nel rispetto del "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" comunale; nella proposta progettuale la ditta dovrà indicare le caratteristiche tecnico/costruttive, il numero, le ubicazioni;
- **preinsegne** negli ambiti n. 3 e n. 4, nel rispetto del "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" comunale, nella proposta progettuale la ditta dovrà indicare solo le caratteristiche tecnico/costruttive dei pali e dei cartelli; mentre il numero e l'ubicazione dipenderà dalle richieste che lo sponsor effettuerà alla Amministrazione comunale durante la vigenza del contratto;
- utilizzo delle superfici degli autobus comunali dedicati al trasporto alunni per comunicazioni sociali;
- altri elementi di arredo proposti dallo sponsor.

Si precisa che:

- → le tipologie degli impianti, per una uniformità di visibilità degli stessi sull'intero territorio comunale, dovranno avere medesime caratteristiche tecnico-costruttive fatta eccezione per gli impianti da installarsi nel centro storico, nelle zone di pregio o in quelle sottoposte a vincoli;
- → sullo stesso impianto è possibile proporre il montaggio di:
 - ✓ toponomastica;
 - ✓ segnaletica turistica;
 - ✓ segnaletica degli uffici comunali e degli uffici pubblici essenziali;
 - ✓ comunicazione sociale:
 - ✓ preinsegne nel solo ambito 2 a condizione che l'impianto sia già munito di pannelli da sostituire successivamente con preinsegne, nel rispetto del "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" comunale.

ART. 3 MANUTENZIONE

Lo sponsor dovrà provvedere con cadenza periodica, a proprie cure e spese e per tutta la durata del contratto alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alla pulizia degli impianti installati in modo da garantire idonei condizioni di igienicità, sicurezza e funzionalità, ed efficiente e decoroso stato di conservazione degli stessi.

Lo sponsor avrà l'obbligo di sostituire, sempre a propria cura e spese, gli impianti danneggiati, incendiati o divelti a causa di eventi calamitosi oppure a causa di comportamenti dolosi o colposi di terzi entro venti giorni o entro due giorni per quelli giudicati urgenti (costituenti pericolo per la pubblica incolumità o offesa al decoro ambientale) dalla formale comunicazione dell'Amministrazione anche via fax.

In mancanza di manutenzione o ripristino nei tempi stabiliti dalla Amministrazione, previa contestazione scritta, si provvederà alla applicazione di una penale di € 50,00 per ogni singolo impianto al giorno, fermo restando la facoltà della Amministrazione di effettuare la manutenzione o il ripristino addebitando le relative spese alla sponsor.

ART. 4 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'assegnatario del contratto di sponsor dovrà presentare, **entro 60** giorni dalla stipula del contratto, il **progetto esecutivo degli impianti da installare** (stralci planimetrici quotati dello stato di fatto con ubicazioni degli impianti; documentazione fotografica, ecc.), sulla base della proposta progettale presentata in sede di gara e delle indicazioni fornite dall'Ufficio comunale competente, essendo tale proposta progettuale non vincolante per il Comune per l'ubicazione; il progetto, previa acquisizione dei pareri previsti, dovrà essere approvato dalla Giunta comunale entro e non oltre gg. 120 dalla data di stipula del contratto.

In presenza di impedimenti tecnici, impossibilità giuridica, ecc. accertati in sede esecutiva, l'Amministrazione comunale individuerà altri luoghi per l'allocazione degli impianti, senza che ciò possa comportare oneri per l'Amministrazione comunale.

Negli ambiti n. 3 e n. 4 le preinsegne potranno essere installate sulla base di specifiche richieste di autorizzazione, secondo le esigenze dello sponsor, previa presentazione della documentazione di rito.

ART. 5 AUTORIZZAZIONE

L'Amministrazione comunale autorizza lo sponsor ad utilizzare in esclusiva gli spazi pubblicitari sugli impianti di cui all'art. 2, previo pagamento dell'imposta di pubblicità.

La pubblicità dovrà essere conforme alle norme e leggi vigenti e, per quanto possibile, conforme al Piano comunale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, realizzata con tipologia e materiale durevole.

Per le preinsegne da allocarsi nell'ambito n. 2 l'esclusiva dello sponsor è limitata ai soli impianti previsti nella proposta progettale presentata in sede di gara; le preinsegne negli ambiti n. 3 e n. 4 sono di esclusiva dello sponsor.

ART. 6 OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte ed avere caratteristiche di elevata qualità tecnico/costruttiva, funzionale ed estetica; gli stessi dovranno essere numerati ed identificati da targhetta metallica "cimasa" riportante con caratteri incisi, in posizione facilmente accessibile: a) l'Amministrazione rilasciante, b) il nome dello sponsor, c) gli estremi dell'autorizzazione amministrativa compresa la data di scadenza della stessa, d) il numero dell'impianto e) le indicazione della via ove lo stesso risulta allocato.

L'installazione degli impianti dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione; gli stessi dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiede la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari, lo sponsor è obbligato ad eseguire a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, d'insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada.

Lo sponsor si obbliga a corrispondere all'Amministrazione comunale l'imposta di pubblicità, a norma di legge, calcolata sulla superficie destinata a spazi pubblicitari (dedicata a soggetti terzi) al momento dell'utilizzo, previa comunicazione al Servizio SUAP e al Concessionario comunale.

Lo sponsor, su indicazione dell'Ufficio competente e per tutta la durata del contratto, dovrà - a propria cura e spese - provvedere alla rimozione degli impianti che risultino privi di autorizzazione, con autorizzazione scaduta ovvero con installazione difforme da quella autorizzata, deteriorati, fatiscenti, ecc. ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Lo sponsor dovrà sottoscrivere le polizze fidejussorie assicurative e/o bancarie a garanzia degli obblighi contrattuali e l'assicurazione per responsabilità civile così come dettagliatamente indicato nell'Avviso Pubblico.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di sponsorizzazione avrà durata di anni 7 (sette), decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

Il contratto potrà essere rinnovato su richiesta espressa della ditta e con il consenso espresso dell'Ente.

Alla scadenza contrattuale lo sponsor dovrà provvedere a proprie cure e spese allo smantellamento dei sotto elencati impianti con il ripristino dello stato ex ante:

- preinsegne;
- pannelli pubblicitari posti su orologi, panchine, transenne parapedonali, bacheche, ecc. con sostituzione degli stessi con pannelli privi di pubblicità.

Tutti gli altri impianti installati (bacheche, orologi, panchine, portabici, segnaletica turistica, ecc.) restano di esclusiva proprietà della Amministrazione Comunale senza che lo sponsor possa pretendere alcun tipo di compenso.

La mancata inosservanza del presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione pari all'importo della polizza fidejussoria prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 8 TEMPI DI ESECUZIONE

Lo sponsor dovrà presentare, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, il progetto esecutivo degli impianti da installare.

Il progetto, previa acquisizione dei pareri previsti, dovrà essere approvato dalla Giunta comunale entro e non oltre gg. 60 dalla data di presentazione del progetto esecutivo.

L'inizio dei lavori dovrà essere effettuato entro gg. 30 dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale.

I lavori dovranno essere completati entro gg. 90 successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.

Dell'inizio lavori e della fine lavori sarà redatto appositi verbali fra la ditta e l'Amministrazione comunale.

Entro 15 giorni dalla data di ultimazione lavori, lo sponsor dovrà fornire le planimetrie riportanti l'esatta ubicazione degli impianti nonché adeguata documentazione fotografica di ogni singolo impianto installato.

Il mancato rispetto della tempistica come sopra specificata verrà contestata, tramite raccomandata A/R, dall'Amministrazione comunale che provvederà alla revoca del contratto di sponsorizzazione ed all'incameramento della polizza fidejussoria, qualora non fosse

presentato il progetto esecutivo o qualora i lavori non avessero inizio nei termini stabiliti.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di € 500,00, salvo concessione di proroghe per comprovati motivi; superati gg. 90 di ritardo si provvederà alla revoca del contratto con incameramento della polizza fidejussoria.

Ogni controversia che non comporti la decadenza del contratto verrà definita in via bonaria tra le parti; in mancanza la competenza sarà del Tribunale di Trani.

ART. 9 VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, a mezzo dei propri Uffici, effettua sopralluoghi tesi a verificare la rispondenza dello stato dei lavori e di manutenzione delle forniture con quanto previsto nel contratto richiedendo, con comunicazione scritta, indicando anche i termini dell'esecuzione, di quanto ritenuto necessario all'attuazione del contratto.

ART. 10 RESCISSIONE

Il contratto di sponsorizzazione può essere rescisso in qualsiasi momento per comprovati gravi motivi di negligenza della ditta nell'esercizio e conduzione del servizio assegnato e formalmente contestata dal Comune.

Ogni onere derivante dalla rescissione contrattuale resta a carico della ditta inadempiente, fermo restando che gli impianti installati vengono trasferiti ipso fatto, previa comunicazione scritta, nella disponibilità e proprietà dell'Amministrazione comunale nella quantità pari al valore economico non coperto dalla polizza fidejussoria.

ART. 11 CONTENZIOSO

Ogni controversia che non comporti la decadenza del contratto verrà definita in via bonaria tra le parti; in mancanza la competenza sarà del Tribunale di Trani.

ART. 12 CONTRATTO

Successivamente al provvedimento di aggiudicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, si addiverrà alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione, tra la stessa Amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria.

La competenza della gestione del contratto e dei relativi atti contrattuali è del Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive.

Il contratto sarà stipulato sottoforma di scrittura privata soggetto a registrazione; tutte le spese scaturenti sono a carico del soggetto sponsor.